



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore "P. A. Fiocchi"

Via Belfiore, 4 - 23900 LECCO - tel. 0341.363310 - fax.0341.286545
Sito web: www.istitutofiocchi.gov.it
E-mail: info@istitutofiocchi.gov.it - PEC: info@pec.istitutofiocchi.gov.it
Codice Fiscale: 92031670133 - Codice univoco: UFXNEA



Regolamento dell'Organo di Garanzia

(Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del'11 dicembre 2017)

ART. 1 - Funzioni

1. L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti compiti:
 - decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
 - decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*.

ART. 2 - Composizione

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - **un docente**, scelto dal Consiglio di Istituto
 - **un genitore**, scelto dal Consiglio di Istituto
 - **uno studente**, scelto dal Consiglio di Istituto
 - **un assistente tecnico/amministrativo/collaboratore scolastico**, scelto dal Consiglio di Istituto
 - **il Dirigente scolastico, come membro di diritto, che ha facoltà di farsi sostituire da un suo delegato**, scelto liberamente tra un elettore attivo maggiorenne dell'Istituto, per impegni istituzionali improcrastinabili o in tutti i casi in cui ritenga preferibile il non intervento in una situazione che lo ha già visto parte attiva o in causa, senza alcun obbligo di motivazione.
2. L'Organo di Garanzia non ha vincolo di durata. I membri vengono surrogati, alla prima seduta utile del Consiglio di Istituto, quando perdono le condizioni di presenza nell'elettorato
3. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito d'ufficio dal Dirigente scolastico, che sceglie autonomamente nell'ambito della componente in questione.
4. Le cause di incompatibilità di cui al precedente comma 3 sono individuate nelle seguenti:
 - a) qualora il componente dell'Organo di Garanzia faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare. Relativamente al Dirigente scolastico, è fatto salvo il caso in cui il Consiglio di classe sia stato presieduto da suo delegato;
 - b) qualora il componente dell'Organo di Garanzia sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
 - c) qualora il componente dell'Organo di Garanzia sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

ART. 3 – Procedure e tempi

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori o tutori (per l'alunno minorenni), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia e all'Organo che ha emesso il provvedimento, non oltre 15 giorni solari dal ricevimento della comunicazione della sanzione.
2. Il Presidente convoca l'Organo di Garanzia entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti via mail o tramite telefonata e relativo fonogramma, almeno 3 giorni solari prima della seduta; contiene l'indicazione della sede, dell'ora della riunione, dell'oggetto del reclamo da esaminare.
3. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro apposito e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse,

- secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
4. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'Organo di Garanzia.
 5. Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni, in fase deliberativa, possono partecipare solo i componenti del Comitato. Le sedute non sono pubbliche.
 6. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'Organo di Garanzia o su richiesta della maggioranza dei componenti, è facoltà (non obbligo) del Presidente disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse. In sostituzione della presenza fisica è facoltà del Presidente richiedere e del convocato inviare comunicazione scritta prima dell'inizio della discussione.
 7. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
 8. L'Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.
 9. La procedura d'impugnazione **non sospende** l'esecutività del provvedimento disciplinare, salvo diversa indicazione del Dirigente scolastico o dell'Organo che ha irrogato la sanzione, che deve essere a conoscenza della impugnazione. In caso l'Organo di Garanzia non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi confermata.
 10. Le deliberazioni assunte dall'Organo di Garanzia sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

ART. 4 – Reclami

1. Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.